

**FONDAZIONE STUDI CELESTINIANI PER
LA PACE
S T A T U T O**

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore "FONDAZIONE STUDI CELESTINIANI PER LA PACE - ETS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato CTS "Codice del Terzo Settore") e, per quanto non previsto, delle norme del Codice Civile e relative Disposizioni attuative, in quanto compatibili.

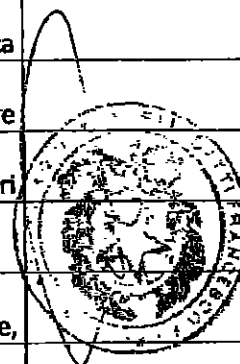
L'utilizzazione dell'indicazione "Ente del Terzo Settore", ovvero dell'acronimo ETS, è condizionata all'avvenuta iscrizione della Fondazione nella Sezione di competenza del *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

Una volta perfezionata detta iscrizione, l'indicazione o l'acronimo di cui sopra dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne.

La Fondazione ha sede in L'Aquila, presso il Monastero San Basilio, Piazza San Basilio n. 2. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune; deve essere comunicata, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile potranno essere aperte sedi effettive, per lo svolgimento delle attività, individuate dall'Organo di Amministrazione della Fondazione.

Orsini
La Pace



	La durata della Fondazione è illimitata. Potrà essere sciolta con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.	
	La Fondazione ha finalità di utilità sociale ed è senza scopo di lucro.	
	Fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismi	
	sanciti dalla Costituzione italiana, risponde alle linee dell'ONU e	
	dell'UNESCO per la creazione di centri di studio e ricerca per la	
	cooperazione e la pace tra i popoli.	
	Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
	entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste nello	
	Statuto.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi	
	e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente	
	per la realizzazione di attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	Art. 2	
	SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	La Fondazione si propone come Scuola di Pace, Giustizia e Salvaguardia del	
	creato, per la diffusione del pensiero e del messaggio di pace espresso nella	
	"Perdonanza celestiniana", che sintetizza, ispira e qualifica il suo agire.	
	Esercita in via esclusiva le attività d'interesse generale richiamate nell'art. 5	
	del D. lgs. n. 117/2017 che di seguito si elencano:	

▣ Formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

▣ Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

▣ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica della solidarietà, della pace

e delle attività di interesse generale evidenziate nel presente

articolo (cfr. lett. i);

▣ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

Per la realizzazione dei progetti concernenti le attività d'interesse generale

riportate nel presente articolo ed il raggiungimento dei suoi scopi statuari,

la Fondazione può assumere programmi e stipulare patti e convenzioni con

Enti Pubblici e privati Italiani ed esteri.

La Fondazione può svolgere anche altre attività ritenute idonee alla

realizzazione dei fini statuari, purché secondarie e strumentali rispetto a

quelle d'interesse generale sopra descritte, ai sensi dell'art. 6 D. lgs.

117/2017. L'individuazione di dette attività è affidata all'Organo di

Amministrazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente

tramite le prestazioni dei soci e sono rivolte prevalentemente a favore di

terzi. L'attività svolta in modo spontaneo e gratuito non può essere

retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere

soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività

prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dalla Fondazione

con apposito regolamento.

Salvatore



La Fondazione, nei limiti e nelle forme previste dalla legge e, specificamente, dal D. lgs. 117/2017, potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, ovvero nei casi occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 3

APPARTENENZA: ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Possono essere Soci della Fondazione:

■ Le persone fisiche – senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idea, religione – che ne facciano richiesta e che si riconoscano nei principi, nei valori e nelle norme contenute nello Statuto, di cui condividano lo Spirito e gli Ideali, e intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità ivi previste;

Il numero massimo dei Soci è illimitato.

Per l'assunzione della qualità di Socio è necessario presentare all'Organo di Amministrazione apposita domanda scritta contenente:

a) L'indicazione delle generalità – documento d'identità, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;

b) La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi associativi.

L'organo di Amministrazione, entro sessanta giorni, deve deliberare sull'accoglimento della domanda, o sul rigetto motivato della stessa, dandone immediata comunicazione al soggetto interessato e iscrivendo la

delibera sul Libro degli Associati. La decisione dell'Organo di

Amministrazione è insindacabile.

L'ammissione a Socio è subordinata all'impegno a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, anche – ove se

ne presenti la necessità – a concorrere alle esigenze organizzative della

Fondazione con i propri mezzi e le proprie strutture, e ad assumersi gli

obblighi connessi alla qualità di associato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie,

scioglimento della Fondazione, esclusione e decesso.

Le dimissioni dalla qualità di Socio devono essere presentate per iscritto

all'Organo di Amministrazione dal socio dimissionario. Esse producono

effetto con delibera di presa d'atto dell'Organo citato.

L'esclusione del Socio può avvenire per:

☒ Violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto;

☒ Gravi motivi, che abbiano recato pregiudizio all'attività e al funzionamento della Fondazione, ovvero abbiano provocato danni materiali o all'immagine della medesima;

☒ Morosità nel versamento della quota sociale e degli importi eventualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza

assoluta dei suoi membri, e comunicata, a mezzo di strumento

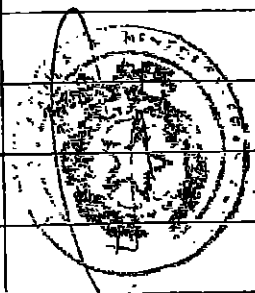
formalmente riscontrabile, al Socio interessato.

Avverso il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare

ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il

ricorso verrà posto all'esame dell'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Colaninno
La Torre



	La delibera dell'Assemblea è definitiva e insindacabile.	
	I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non possono ripetere i contributi cessati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	La Fondazione istituisce un Albo d'onore intitolato "Uomini e Donne della Promessa" per tutti coloro che vogliano dedicare le proprie competenze alle finalità statutarie.	
	ART. 4	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I Soci hanno il diritto di:	
	☒ Partecipare e votare, direttamente o indirettamente, in Assemblea con le modalità, le forme e le eccezioni specificate nel presente Statuto e, in particolare, di eleggere democraticamente gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	☒ Frequentare i locali della Fondazione;	
	☒ Essere informati sulle attività della Fondazione e controllarne l'andamento;	
	☒ Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;	
	☒ Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Fondazione;	
	☒ Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	I diritti di partecipazione alla Fondazione non sono trasferibili.	
	I Soci hanno l'obbligo di:	

☒ Osservare lo Statuto e ogni altro Regolamento interno;

☒ Rispettare le deliberazioni degli Organi Sociali;

☒ Partecipare attivamente alla gestione della Fondazione, conformemente alla disponibilità dichiarata con la domanda di ammissione;

☒ Corrispondere le quote associative e le altre quote richieste e deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organo di Amministrazione. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 5

ORGANI SOCIALI

Gli Organi della Fondazione sono:

l'Assemblea

l'Organo di Amministrazione

Il Presidente

L'Organo di Controllo

L'Organo di revisione legale dei Conti ove nominato.

ART. 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo sovrano, d'indirizzo e di programmazione della Fondazione.

E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione che la convoca almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per



l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci, purché essi siano in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo, della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. E' ammessa, al massimo, una sola delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in sede ORDINARIA:

☒ Approva il programma generale annuale delle attività;

☒ Approva il bilancio;

☒ Provvede alla nomina e alla revoca dei componenti degli Organi Sociali;

☒ Delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

☐ Delibera sul riesame dell'esclusione dei Soci, a seguito di eventuale ricorso dei medesimi;

☐ Discute e approva le proposte di Regolamento, predisposte dall'Organo di Amministrazione, per il funzionamento degli Organi sociali;

☐ Delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea in sede STRAORDINARIA delibera sulle seguenti questioni:

☐ Proposte di modifica dello Statuto;

☐ Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

☐ Ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Nella convocazione saranno osservate le modalità di svolgimento previste per le assemblee ordinarie.

Le votazioni verranno espresse con i medesimi criteri, forme e modalità previsti per le assemblee ordinarie.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di

Carminetti
Salomone



almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Tutte le deliberazioni assembleari devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

ART. 7

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione dirige e governa la Fondazione operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale direttamente risponde. E' dotato di poteri di rappresentanza generale, di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare:

esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

elegge nel suo seno, tra le persone che lo compongono, a maggioranza assoluta, il Presidente, che è anche presidente della Fondazione;

nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, che assume le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente medesimo, sostituendolo in ogni sua attribuzione;

nomina e revoca le persone che provvedono al coordinamento operativo

delle azioni progettuali della Fondazione e può costituire uno o più comitati

tecnico-scientifici;

nomina i rappresentanti della Fondazione negli organismi esterni per la

realizzazione di progetti nei quali la medesima si trova a partecipare;

propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli Organi

sociali;

pianifica l'assunzione di personale dipendente e dispone rapporti di

collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività

sociale;

decide, su proposta del Presidente, in ordine all'assunzione e al

licenziamento del personale dipendente, all'avvio e all'interruzione di

rapporti di collaborazione e consulenza;

presenta all'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio e il programma

annuale di attività;

riceve le domande di adesione di nuovi soci e decide su di esse con esplicita

motivazione;

ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica

quattro anni. E' composto da tre a cinque membri. Gli Amministratori sono

rieleggibili ma non possono effettuare più di due mandati consecutivi.

L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di tre riunioni

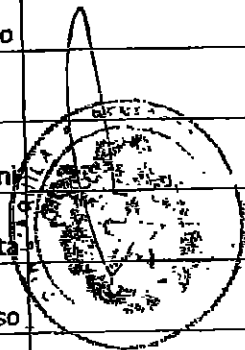
consecutive dell'Organo di Amministrazione comporta la sua immediata

decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Amministratore, in caso

di dimissioni, revoca, decesso o decadenza, si provvede con la cooptazione

Carminia

Salomone



	del primo dei non eletti. In difetto, viene convocata senza ritardo	
	l'Assemblea per l'elezione del componente mancante, il quale resta in	
	carica fino al termine del mandato in corso dell'Organo di cui entra a far	
	parte e potrà essere rieletto al massimo per altri due mandati. L'Organo di	
	Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno	
	dei suoi componenti.	
	L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede.	
	Si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo	
	dei suoi membri lo ritengano necessario.	
	La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi	
	idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno	
	cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data,	
	l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.	
	Le sedute dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione. Esso	
	è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi	
	componenti. Non è ammessa alcuna delega. Delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di	
	voti, prevale il voto del Presidente; nelle espressioni di voto segreto, in caso	
	di parità di voti, la delibera si intende respinta.	
	Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.	
	Alle sedute dell'Organo di Amministrazione partecipano di diritto i	
	componenti dell'Organo di controllo, con funzioni consultive. Partecipano,	
	altresì, senza diritto di voto, coloro che vengano invitati per motivi inerenti	
	alle questioni poste all'ordine del giorno.	

ART.8

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, nonché presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

La carica di Presidente è determinata in quattro anni. Non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi, e pertanto per un massimo di 8 anni.

Vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto.

Convoca le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione e garantisce l'attuazione delle relative deliberazioni.

Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile.

Esercita, altresì, ogni altro potere riconosciuto dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente cura la relazione con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, instaurando rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente rappresenta la Fondazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Sostiene il Presidente in tutte le iniziative da questi intraprese.



Ove il Presidente lo ritenga opportuno, il Vicepresidente può intervenire personalmente, sostituendo il Presidente, con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Il Presidente cura gli interessi della Fondazione con la responsabilità sociale nella sua interezza.

Sottoscrive gli atti che impegnano la Fondazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

ART.9

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

-attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

ART.11

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che ad essa pervenga a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto

	patrimoniale e finanziario comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi...	
	o entrate comunque denominate, erogazioni, donazioni e lasciti, quote	
	associative, contributi degli associati e di terzi.	
	Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	Le entrate della Fondazione sono:	
	a) le quote associative;	
	b) i versamenti volontari degli associati;	
	c) i contributi degli Enti locali, degli istituti di credito e di altri Enti o	
	Istituzioni private e pubbliche;	
	d) le erogazioni, le donazioni e i lasciti testamentari;	
	e) le rendite patrimoniali;	
	f) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative	
	e progetti;	
	g) gli introiti da manifestazioni o raccolte pubbliche;	
	h) le entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali.	
	L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio l'1 gennaio e si chiudono	
	il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è adottato in ottemperanza delle	
	prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto	
	finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie, attraverso l'attività operativa nel suo complesso.	

E' redatto dall'Organo di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Statuto.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, la Fondazione, a norma dell'art.7 del D.Lgs.117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.12

LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, redatto a cura dell'Organo di Amministrazione;

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso;

libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.

L'esame dovrà essere consentito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il socio intenda estrarne copia, le spese sono a carico del richiedente.

ART.13

SCIoglimento

Lo scioglimento della Fondazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Terzo Settore, secondo le disposizioni del presente Statuto o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, per quanto compatibile, e ogni altra disposizione prevista dalla Legge.

Salvatore Carmine

